



# COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 10/2022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala riservata alle riunioni, regolarmente adunato, previa comunicazione in tempo utile di avviso di convocazione a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PADOAN RENATO - Sindaco	Sì
2. ANTONIAZZI SIMONA - Consigliere	Giust.
3. BARISON ANTONIO - Consigliere	Sì
4. IPPOLITO ANDREA - Consigliere	Sì
5. LALLA RENATO - Consigliere	Sì
6. LOCATELLI BARBARA - Consigliere	Giust.
7. LOVATI GIANLUIGI - Consigliere	Sì
8. MARANGON MATTEO - Consigliere	Sì
9. RADICE BRUNO - Vice Sindaco	Sì
10. ROSSI STEFANO - Consigliere	Sì
11. TRASO MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Dott.ssa SCHIAPACASSA ANTONIA, SEGRETARIO del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. PADOAN RENATO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vicesindaco Bruno Radice spiega che i criteri dell'anno precedente sono rimasti invariati, anche le percentuali domestiche e non domestiche; il valore di aumento non è costante, oscilla nel 3% medio.

Il Consigliere Comunale Marco Traso fa rilevare che da informazioni reperite altri comuni hanno sopperito con fondi propri per assorbire gli aumenti.

Il Segretario Comunale e il Consigliere Comunale Antonio Barison danno le dovute spiegazioni.

**PREMESSO** che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

**VISTO** l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 653, con cui si dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;

- il comma 654-bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*

- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;

- il comma 658 ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

**VISTI** i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...."*

**PRESO ATTO** che l'art. 43, c. 11, D.L. n. 50 del 17 Maggio 2022 , c.d. "Decreto Aiuti" modifica il termine per l'approvazione del P.E.F. e delle tariffe TARI allineandolo al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione:

*11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».*

**VISTI** quindi:

1. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
2. l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**VISTI:**

- il PEF 2019, formulato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese integrato con i costi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 6/03/2019, effettuando, in adempimento alla normativa vigente in materia, la simulazione dei fabbisogni standard attraverso l'applicativo messo a disposizione da IFEL e che il valore complessivo del piano finanziario, che rifletteva l'intero costo del servizio di igiene urbana, risultava inferiore alla stima del fabbisogno;
- il PEF 2020, formulato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese integrato con i costi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 28/12/2020;
- il PEF 2021, formulato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese integrato con i costi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 30.06.2021;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**DATO ATTO** che il Comune ha sperimentato, già nel corso del 2018, il servizio di raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato e che, tale sistema di raccolta è entrato a regime dal 1° gennaio 2019 visti gli ottimi risultati raggiunti;

**CONSIDERATO** che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, in forma di TARI tributo puntuale;
- viene applicato un nuovo sistema che tiene conto della raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato effettuata dagli utenti;

**VISTI** gli allegati prospetti dimostrativi delle modalità di definizione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF 2022-2025, approvato, e delle banca dati dei contribuenti alla data del 6.5.2022, allegati come prospetti di “simulazione di calcolo (allegati A, B, C, D, E);

**RITENUTO** di adottare, fra questi, per l’anno 2022 il prospetto di cui allegato “A”;

**VISTO** il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 10.07.2020 ed il successivo adeguamento, dal Consiglio Comunale con atto n.13 del 30.06.2021 e n. 22 del 31.07.2021 e successive modificazioni, nel quale sono state espresse le seguenti considerazioni:

*“DATO ATTO che, il presente Regolamento si integra con il Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera C.C. n. 7 del 31/03/2021, di cui al CAPO V “Canone Mercatale”, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.”*

**RITENUTO** di confermare anche per l’anno 2022, il versamento della TARI avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata – termine di scadenza 30 settembre 2022
- seconda rata – termine di scadenza 30 novembre 2022;

**RITENUTO**, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

**DATO ATTO** che alle tariffe applicate per l’anno 2022 sarà aggiunto l’eventuale conguaglio relativo alla raccolta puntuale che avverrà dopo il conteggio a consuntivo del numero di sacchi di rifiuto indifferenziato raccolti per utenza e, pertanto, inserito nella “bollettazione” dell’esercizio successivo;

**CONSIDERATO** che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi dal Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti n. 6 favorevoli e voti n. 3 contrati, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del PEF della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. 2022-2025, approvato con Delibera n. 4 , dichiarata immediatamente eseguibile;

DI APPROVARE gli allegati prospetti dimostrativi delle modalità di definizione delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF 2022-2025, approvato, e delle banca dati dei contribuenti, allegati come prospetti di “simulazione di calcolo (allegati A, B, C, D,E);

DI ADOTTARE, fra questi, per l'anno 2022 il prospetto di cui allegato “A”;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2022;

DI STABILIRE che, per l'anno 2022, il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata – termine di scadenza 30 settembre 2022;
- seconda rata – termine di scadenza 30 novembre 2022;

DI PREVEDERE che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

DI STABILIRE che l'eventuale conguaglio relativo alla raccolta puntuale avverrà dopo il conteggio a consuntivo del numero di sacchi di rifiuto indifferenziato raccolti per utenza e, pertanto, inserito nella bollettazione dell'esercizio successivo;

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi dal Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti e i modelli di versamento precompilati;

DI DARE ATTO, inoltre, che il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente con voti n. 6 favorevoli e voti n. 3 contrari, espressi in forma palese

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/20000;

<p><b>Il Presidente</b> <b>PADOAN RENATO</b> <b>Firmato Digitalmente</b></p>	<p><b>Il Segretario Comunale</b> <b>Dott.ssa SCHIAPACASSA ANTONIA</b> <b>Firmato Digitalmente</b></p>
--	---